



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO

Sezione Seconda

in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa

Nicoletta Sommazzi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numeri

promossa da:

_____ p.iva _____, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Franco Fabiani in Como, via Giocondo Albertolli 9, e rappresentata e difesa da quest'ultimo, come da procura alle liti agli atti

PARTE ATTRICE

contro

Credito Bergamasco spa, c.f. _____, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to _____ in Como, via _____, che la rappresenta e difende unitamente all'avv.to prof. _____ come da procura alle liti agli atti

PARTE CONVENUTA


CONCLUSIONI

Dep. Min.
27.3.12
[Signature]

[Signature]

Le parti hanno concluso come da fogli uniti al verbale d'udienza del 20.10.2011, che qui si allegano.

B



FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE

Piaccia all'Ilmo Tribunale di Como, *contrariis reiectis*,

in accoglimento della domanda dell'attrice, accertata e dichiarata la illegittimità per tutta la durata del rapporto di conto corrente azionato della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi passivi a qualsiasi periodicità, nonché dell'addebito di somme per spese di chiusura periodica in assenza di idonea pattuizione e di somme indebitamente addebitate a titolo di interessi su cms e spese, condannare l'istituto di credito oggi convenuto a pagare all'attrice la somma di € 207.922,20 come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale - e così composto € 163.983,10 per anatocismo (pag. 14 della perizia), € 12.626,10 per spese di chiusura trimestrale (pag. 14 della perizia) ed € 31.313,00 per interessi su cms e spese (pag. 14 della perizia) - a rimborso degli illeciti addebiti eseguiti per i titoli di cui sopra, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

B

A

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

G.I. DR.SSA SOMMAZZI

CONCLUSIONI DEFINITIVE

di CREDITO BERGAMASCO S.P.A., c.f. , con
gli avvocati prof.

- convenuta -

nella causa promossa da

con l'avv. Franco Fabiani

- attrice -

..*.*.*

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni
contraria domanda, eccezione od istanza, respingere,
in quanto infondate, le domande tutte proposte
, dichiarandole, all'occorrenza, precluse
o prescritte ex art. 2946 c.c., per il periodo ante-
cedente al 4 ottobre 1998.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, com-
prensive del rimborso forfetario delle spese genera-
li, oltre IVA e C.N.A.

P

MOTIVI DELLA DECISIONE

, in relazione al c/c n. 1 aperto in data 18.11.1987 presso Banca Popolare di Novara spa, agenzia di Como, ora Credito Bergamasco spa, ha chiesto la disapplicazione di ogni forma di anatocismo, delle spese di chiusura periodica del conto e degli interessi ultra soglia usura.

Ha chiesto, altresì, il ricalcolo degli interessi e delle c.m.s. - di per sè legittimamente pattuiti- sul montante corretto, depurato dagli effetti anatocistici e dall'addebito di spese non dovute.

La difesa attorea ha, quindi, esercitato l'azione per la ripetizione degli importi illegittimamente addebitati in conto dalla banca.

Credito Bergamasco spa ha prodotto documentazione da cui risulta la pattuizione scritta di una serie di condizioni economiche.

La convenuta ha, inoltre, contrastato le pretese attoree svolgendo varie argomentazioni in diritto ed eccependo, in via preliminare, la prescrizione dell'azione.

Ha, poi, invocato, in ogni caso, l'applicazione della delibera CICR 9.2.2000 per il periodo successivo al 30.6.2000.

Le domande attoree sono fondate nei limiti di cui si dirà.

Merita, sicuramente, accoglimento la domanda diretta a censurare la clausola contrattuale con cui le parti avevano pattuito la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.

E' noto, infatti, che, a partire dal 1999, la Suprema Corte si è ripetutamente espressa nel senso dell'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi.

B

In particolare è stato più volte ribadito che la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 cod. civ.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 ed 8 delle preleggi al cod. civ.), come esige l'art. 1283 cod. civ., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, *"in mancanza di usi contrari"*.

L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'A.B.I., non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali, non quello di usi normativi. E ancora: *"In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza,*

B

operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di Cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata". (Cass. 16.3.99, n. 2374, 30.3.1999, n. 3096, SU 21095/2004, 25.2.2005, n. 4094, 6263/2001, 8442/2002).

Ritenuta l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale, si ritiene che il saldo del conto corrente oggetto di causa debba essere rideterminato escludendo qualsiasi capitalizzazione.

La Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza 24418/2010, ha, infatti, recentemente affermato che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale

B

previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.

Nel caso di specie, deve, quindi, disapplicarsi ogni forma di capitalizzazione fino all'adeguamento della banca alla delibera CICR del 9.2.2000.

Come verificato in sede di ctu tale adeguamento è regolarmente intervenuto, per cui non vi è ragione per escludere la capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo al 30.6.2000.

La banca convenuta ha, infatti, comunicato alla clientela la variazione del regime di capitalizzazione applicato mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Tale forme di comunicazione deve ritenersi idonea allo scopo, posto che la nuova condizione contrattuale non era peggiorativa per il cliente rispetto alla situazione precedente.

Quanto agli interessi usurari, la ctu svolta ne ha escluso la sussistenza nel caso di specie.

Il ctu ha, inoltre, disapplicato per l'intero periodo considerato le spese fisse di chiusura trimestrale e le commissioni di massimo scoperto.

Quanto alle prime, ove non risultino specifici accordi scritti in ordine alla loro misura, vanno disapplicate dal 9.7.1992, data di entrata in vigore della legge sulla trasparenza.

Gli artt. 3 e 4 della legge 154/92 hanno, infatti, fissato il principio per cui le condizioni economiche applicate al rapporto devono risultare da pattuizione iscritta.

B

Ne discende l'inefficacia con decorrenza dal 9.7.92, data di entrata in vigore della legge sulla trasparenza, delle condizioni economiche non specificamente pattuite per iscritto (Cass. 4093/2005; 13739/2003).

Nel caso di specie la ctu si è basata sugli estratti conti disponibili dal 1997 in avanti.

Dunque è corretta la disapplicazione per l'intero periodo degli importi addebitati a titolo di spese di chiusura periodica del conto, ove queste non risultino specificamente pattuite per iscritto. Non vi è, invece, domanda di disapplicazione per le spese diverse da quelle relative alla chiusura periodica del conto.

Per la c.m.s., invece, deve rilevarsi che la validità, sotto il profilo causale, della pattuizione in esame è stata espressamente riconosciuta anche dalla Suprema Corte, che l'ha definita come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (Cass. 870/2006, Corte d'Appello Lecce 6.2.2001, Corte d'Appello Lecce 17.12.2004).

Una volta stabilita, in linea di principio, la validità dell'accordo che prevede la debenza di detta commissione, è però necessario che la relativa pattuizione sia stata stipulata per iscritto.

Nel caso di specie parte attrice non ha contestato la pattuizione della c.m.s., ma solamente il suo calcolo su un montante erroneo, in quanto non depurato dell'effetto anatocistico e delle spese di chiusura indebitamente applicate.



Si impone, dunque, un supplemento di ctu nei termini di cui sopra per quanto concerne la c.m.s.

Si tratta di disapplicare le spese di chiusura periodica non pattuite per iscritto (e non le altre spese) e di ricalcolare la c.m.s sul montante corretto.

Non è, invece, necessario un ricalcolo degli interessi su detto montante, posto che tale operazione si risolve nell'epurazione del conto dall'effetto anatocistico e nella disapplicazione delle spese non pattuite.

Infine, dal momento che la questione dell'applicabilità alle azioni di ripetizione di indebito delle previsioni del c.d. decreto Milleproroghe n. 225/11 (conv. in l. 10/11) è ampiamente controversa, e si attende una pronuncia della Corte Costituzionale su detta normativa, si ritiene opportuno, dovendo rimettere la causa sul ruolo, integrare la ctu anche prevedendo l'ipotesi di applicazione, nel caso di specie, della prescrizione decennale.

Ogni decisione in punto prescrizione è, dunque, rinviata alla sentenza definitiva.

PQM

Il Tribunale di Como, non definitivamente pronunciando, così provvede:

accerta l'illegittima applicazione al conto corrente oggetto di causa n c/c n. , aperto in data 18.11.1987, presso Banca Popolare di Novara spa, agenzia di Como, ora Credito Bergamasco spa, della **capitalizzazione** trimestrale degli interessi

sino al 30.6.2000, con conseguente esclusione di ogni capitalizzazione anteriormente al 30.6.2000 e applicazione di quella trimestrale successivamente;


- rigetta la domanda relativa all'accertamento di **interessi usurari**;

- accerta l'illegittima applicazione al conto corrente di cui di **spese di chiusura** periodica dei conti ove non specificamente pattuite per iscritto;

- dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo della causa.

Como, 9.1.2012

Dott.ssa N. Sommazzi



Deposito nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi 02 APR. 2012



IL CANCELLIERE
Il funzionario giudiziario
dr. Vittorio Candia

